



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile e fallimentare

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo	MERLUZZI	Presidente
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice

- visto il ricorso, presentato il 1.7.2020, con cui **COLOMBIN E FIGLIO S.P.A.**, con sede in Trieste, Via dei Cosulich n. 1, ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

- rilevata, innanzitutto, la competenza territoriale del Tribunale adito;

- rilevato che il ricorso è stato sottoscritto dall'amministratore delegato Roberto Bergamo, a ciò abilitato sulla base delle previsioni dello Statuto (v. artt. 13, 14 e 15) e dei poteri conferitigli con la delega;

- osservato che la ricorrente si è riservata di allegare la deliberazione di cui all'art. 152 L.F. all'atto del deposito della proposta, in conformità all'orientamento, qui condiviso, espresso dalla Corte di Cassazione (v. ord. n. 20725/2017), secondo cui *"le formalità prescritte dall'art. 152 L.F. devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta"*;

- osservato, quanto agli oneri gravanti sulla ricorrente, che sono stati prodotti un'aggiornata visura camerale, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, e, quanto ai bilanci, quelli relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018; il bilancio di esercizio 2019 è stato prodotto solo in bozza, unitamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata al 31.05.2020, in quanto l'istante si è avvalsa della facoltà, introdotta

- in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, II co e 2478 *bis* c.c., dall'art. 106 D.L.



18/2020 - di convocare l'assemblea ordinaria entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

- ritenuto che da tale documentazione emergano la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

- rilevato che la società ricorrente non ha mai presentato in precedenza domanda di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

- considerato pertanto che può accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissarsi nel 29.10.2020;

- ritenuto infine che l'espressa prospettazione del mantenimento, anche in fase concordataria, della continuità aziendale (indiretta), con l'avvenuta stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda con la *newco*, interamente controllata, dalla ricorrente, Colombin 1894 S.r.l., rendano opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 L.F.;

P.Q.M.

visto l'art. 161, commi 6 e 8, L.F.

1. concede alla società ricorrente termine fino al 29.10.2020 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina commissario giudiziale il dott. MARIO GIAMPORCARO, con studio in Trieste, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente, con cadenza mensile, depositi in cancelleria e trasmetta al commissario giudiziale, una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la cancelleria dovrà provvedere a pubblicare nel registro delle imprese entro il giorno successivo), nonché breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegando l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, di valore comunque superiore ad Euro 20.000,00, sia di



carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. informa la ricorrente:

a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale, sentito il commissario giudiziale, e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169 *bis*, 173 e 182 *quinquies* L.F.;

c) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;

d) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

5. dispone che la cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché alla scadenza dei termini di adempimento dei suindicati obblighi informativi, e infine nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

6. manda alla cancelleria per la comunicazione della domanda e del presente decreto al P.M. Sede, per la comunicazione del decreto alla ricorrente e al commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di rito.

Trieste, 3.7.2020

Il Giudice estensore
dott. Daniele Venier

Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi

